



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 marzo 2008
(OR. en)**

7047/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0243 (COD)**

**AVIATION 58
CODEC 281**

RELAZIONE

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Consiglio

n. prop. Comm.: 14526/07 AVIATION 204 CODEC 1163

n. doc. prec.: 6290/08 AVIATION 37 CODEC 178

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione

– Orientamento generale

Introduzione

1. Il codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (CRS) è stato istituito nel 1989 con il regolamento n. 2299/89 in un momento in cui la stragrande maggioranza delle prenotazioni aeree avveniva tramite sistemi CRS, i quali erano per la maggior parte posseduti o controllati dalle compagnie aeree. In considerazione della notevole evoluzione del mercato, ad esempio l'emergere di canali alternativi di prenotazione, sarà necessario adattare il codice di comportamento alla situazione di mercato attuale per non ostacolare la concorrenza e contribuire a costi di distribuzione equi.

2. La proposta ha lo scopo di semplificare in modo considerevole il codice di comportamento e di rafforzare la concorrenza tra i venditori di sistemi CRS mantenendo nel contempo le fondamentali misure di salvaguardia contro potenziali abusi di concorrenza e garantendo la fornitura di informazioni neutrali al consumatore. Inoltre essa assicura che i servizi di trasporto ferroviario integrati in un CRS relativo ai trasporti aerei non subiscano discriminazioni nel CRS.
3. Il regolamento n. 2299/89, modificato dai regolamenti n. 3089/93 e n. 323/99, sarà sostituito dal testo della proposta in oggetto.

Lavori compiuti

4. Il Gruppo "Trasporti aerei" ha esaminato la proposta a più riprese al fine di giungere a un orientamento generale sul testo. Nella riunione dell'8 gennaio 2008 il Gruppo ha esaminato anche la valutazione d'impatto che accompagna la proposta della Commissione ed ha convenuto che la proposta è conforme ai requisiti di tale valutazione.
5. Nella riunione del 27 febbraio 2008 il COREPER ha risolto le ultime questioni in sospeso ed è giunto ad un accordo sul testo del progetto di regolamento riportato nell'allegato.
6. La Commissione ha presentato la seguente dichiarazione a verbale del Consiglio, relativa all'attuazione dell'articolo 8 del regolamento proposto:

"Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione indagherà sui potenziali casi di discriminazione contro vettori UE nei sistemi CRS dei paesi terzi. Ove si constati un'effettiva discriminazione, prima di decidere la Commissione informerà gli Stati membri e le parti interessate, a cui solleciterà osservazioni anche attraverso una riunione con esperti competenti degli Stati membri."

7. FI ha formulato una riserva generale d'esame sul testo.

8. DK, FR, MT e UK hanno espresso una riserva parlamentare.

Invito al Consiglio

9. S'invita pertanto il Consiglio TTE, nella sessione del 7 e 8 aprile 2008, a

- convenire un orientamento generale sul testo della proposta di regolamento relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione, quale figura nell'allegato della presente relazione;
- inserire nel verbale della sessione la dichiarazione summenzionata presentata dalla Commissione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 71 e 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

visto il parere del garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

¹ GU C ...
² GU C ...
³ GU C ...

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2299/89, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione⁴ ha contribuito in misura significativa a garantire condizioni eque ed imparziali ai vettori aerei nei sistemi telematici di prenotazione (in seguito "CRS"), tutelando in tal modo gli interessi dei consumatori.
- (2) Una parte considerevole delle prenotazioni aeree viene tuttora effettuata mediante sistemi telematici di prenotazione.
- (3) L'evoluzione tecnologica e del mercato consente di semplificare in modo sostanziale il quadro legislativo offrendo ai venditori di CRS e ai vettori aerei condizioni di maggiore flessibilità per la negoziazione dei canoni di prenotazione e del quadro delle tariffe. Essi potranno così adeguarsi in modo flessibile alle esigenze e alle richieste delle agenzie di viaggio e dei consumatori e distribuire in modo più efficiente i loro servizi di trasporto.
- (4) Nell'attuale situazione del mercato occorre tuttavia mantenere talune disposizioni relative ai CRS, nella misura in cui includono servizi di trasporto, al fine di impedire abusi di concorrenza e di garantire la fornitura di informazioni neutrali ai consumatori.
- (5) Il rifiuto da parte dei vettori associati di fornire le stesse informazioni circa orari, tariffe e disponibilità di posti a CRS diversi dal proprio e di accettare prenotazioni effettuate da tali sistemi può comportare gravi distorsioni della concorrenza tra CRS.
- (6) I venditori di sistemi devono separare in modo chiaro i CRS da qualsiasi sistema interno di prenotazione delle compagnie aeree e devono astenersi dal riservare le funzioni di distribuzione ai loro vettori associati, in modo da evitare che un vettore associato possa avere un accesso privilegiato al CRS.

⁴ GU L 220 del 29.7.1989, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3089/93 (GU L 278 dell'11.11.1993, pag. 1) e dal regolamento (CE) n. 323/1999 (GU L 40 del 13.2.1999, pag. 1).

- (7) Al fine di proteggere gli interessi dei consumatori è necessario presentare agli utenti di un CRS una visualizzazione iniziale neutrale e garantire che le informazioni relative a tutti i vettori aderenti siano ugualmente accessibili in modo da non favorire un vettore aderente rispetto a un altro.
- (8) I venditori di sistemi devono assicurare che le informazioni di marketing dei CRS siano disponibili senza discriminazioni per tutti i vettori aderenti, e i prestatori di servizi di trasporto non devono poter utilizzare tali informazioni allo scopo di influenzare indebitamente la scelta dell'agenzia di viaggio.
- (9) La fornitura di informazioni circa i servizi di trasporto ferroviario e ferroviario-aereo nelle visualizzazioni dei CRS deve essere facilitata.
- (9bis) Secondo il regolamento (...) recante norme comuni per la prestazione di servizi di trasporto aereo nella Comunità, i vettori aerei pubblicano le loro tariffe comprensive di tutte le tasse applicabili e le spese, sovrattasse e canoni inevitabili e prevedibili. Le visualizzazioni dei CRS dovrebbero fornire informazioni su tariffe comprensive delle stesse categorie di prezzo per consentire alle agenzie di viaggio di comunicare tali informazioni ai propri clienti.
- (10) Ai vettori aerei della Comunità e dei paesi terzi deve essere concesso un trattamento equivalente per quanto riguarda i servizi dei CRS.
- (11) Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, la Commissione deve avere appropriati poteri esecutivi, compresa la possibilità di indagare, di sua iniziativa o sulla base di una denuncia, sulle infrazioni, di ingiungere all'impresa interessata di porre fine all'infrazione, e di infliggere ammende.
- (11bis) La Commissione dovrebbe monitorare regolarmente l'applicazione del regolamento e in particolare la sua efficacia nel prevenire pratiche anticoncorrenziali e discriminatorie nel mercato per la distribuzione dei servizi di viaggio via CRS, segnatamente in presenza di vettori che hanno stretti legami con i venditori di sistemi.

- (12) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato. Il presente regolamento è complementare alle regole generali di concorrenza che restano pienamente applicabili per abusi di concorrenza quali le violazioni delle norme antitrust o abusi di posizione dominante.
- (13) La tutela degli individui relativamente al trattamento dei dati personali è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁵. Le disposizioni del presente regolamento precisano e integrano la direttiva 95/46/CE relativamente alle attività di un CRS.
- (14) È necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 2299/89,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁵ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Sezione 1
Disposizioni introduttive

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti i sistemi telematici di prenotazione (in seguito "CRS"), nella misura in cui essi includono servizi di trasporto aereo, quando sono offerti per l'uso o utilizzati nella Comunità. Il presente regolamento si applica anche ai servizi di trasporto ferroviario che figurano accanto ai servizi di trasporto aereo nella visualizzazione primaria di un CRS, quando sono offerti per l'uso o utilizzati nella Comunità

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "servizio di trasporto", il trasporto di un passeggero tra due aeroporti o due stazioni ferroviarie;
- b) "servizio aereo di linea", una serie di voli che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
 - i) su ogni volo sono messi a disposizione posti e/o capacità di trasporto di merci e/o posta che possono essere acquistati individualmente dal pubblico (direttamente presso il vettore aereo o tramite i suoi agenti autorizzati);

- ii) il servizio è effettuato in modo da assicurare il collegamento tra i medesimi due o più aeroporti:
- in base ad un orario pubblicato, oppure
 - con voli tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
- c) "tariffe", i prezzi che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei, agli operatori ferroviari, ai loro agenti o ad altri venditori di biglietti per usufruire di servizi di trasporto e le condizioni alle quali tali prezzi vengono praticati, compresi la remunerazione e le condizioni offerte all'agenzia e altri servizi accessori;
- d) "sistema telematico di prenotazione", un sistema telematico comprendente informazioni concernenti, fra l'altro, orari, disponibilità di posti, tariffe e servizi connessi di più vettori aerei, con o senza possibilità di effettuare prenotazioni o di emettere biglietti, nella misura in cui la totalità o parte di tali servizi sia messa a disposizione degli abbonati;
- e) "funzioni di distribuzione", i mezzi messi a disposizione dal venditore del sistema per fornire informazioni circa orari, disponibilità di posti, tariffe e servizi connessi di vettori aerei e operatori ferroviari, effettuare prenotazioni e/o emettere biglietti e fornire qualsiasi altro servizio connesso;
- f) "venditore del sistema", l'impresa e le relative affiliate che provvedono alla gestione e commercializzazione di un CRS;
- g) "vettore associato", qualsiasi vettore aereo o operatore ferroviario che, direttamente o indirettamente, da solo o con altri, possieda o controlli effettivamente un venditore di sistemi, nonché qualsiasi vettore aereo o operatore ferroviario da esso posseduto o effettivamente controllato;

- h) "controllo effettivo", un complesso di diritti, rapporti contrattuali o ogni altro mezzo che, separatamente o congiuntamente, e tenendo presenti le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso, conferiscono la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente un'influenza determinante su un'impresa, per mezzo, segnatamente:
- i) del diritto di utilizzare in tutto o in parte il patrimonio di tale impresa;
 - ii) di diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle deliberazioni degli organi di tale impresa oppure conferiscono un'influenza determinante sulla gestione delle attività dell'impresa;
- i) "vettore aderente", un vettore aereo o un operatore ferroviario che ha concluso un accordo con un venditore di sistemi per la distribuzione di servizi di trasporto mediante un CRS;
- j) "abbonato", una persona o un'impresa, diversa da un vettore aderente, che utilizza un CRS in virtù di un contratto concluso con un venditore di sistemi allo scopo di prenotare servizi di trasporto aereo o servizi connessi per conto di un cliente;
- k) "visualizzazione primaria", una visualizzazione globale e neutrale dei dati concernenti servizi di trasporto tra coppie di città, durante un periodo di tempo determinato;
- l) "biglietto", un documento valido che dà diritto al trasporto o un titolo equivalente in forma non cartacea, rilasciato o autorizzato dal vettore aereo, dall'operatore ferroviario o da un agente autorizzato;
- m) "servizio integrato", combinazione prestabilita di servizi di trasporto con altri servizi non accessori al trasporto offerta ad un prezzo globale;
- n) "canone di prenotazione", il prezzo che i vettori aerei pagano ai venditori di sistemi per i servizi forniti dal CRS.

Sezione 2

Norme di comportamento per i venditori di sistemi

Articolo 3

Relazioni con i prestatori di servizi di trasporto

1. Il venditore del sistema
 - a) non fissa condizioni inique e/o ingiustificate per i contratti stipulati con vettori aderenti né impone l'accettazione di condizioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con la partecipazione al CRS;
 - b) non impone, quale condizione per la partecipazione al proprio CRS, al vettore aderente di non partecipare contemporaneamente ad un altro sistema o di non usare liberamente sistemi alternativi di prenotazione quali il proprio sistema di prenotazione via Internet.
2. Il venditore del sistema immette ed elabora i dati forniti dai vettori aderenti con pari tempestività e accuratezza, fatti salvi solo i condizionamenti imposti dal metodo di inserimento dei dati prescelto dai singoli vettori aderenti.

Articolo 4
Funzioni di distribuzione

1. Il venditore del sistema non riserva ad uno o più vettori aderenti, inclusi i suoi vettori associati, nessuna specifica procedura di inserimento e/o di elaborazione, nessun'altra funzione di distribuzione, né eventuali modifiche delle stesse. Il venditore del sistema comunica a tutti i vettori aderenti qualsiasi modifica dei suoi sistemi di distribuzione e delle sue procedure di inserimento/elaborazione.
2. Il venditore del sistema provvede affinché le sue funzioni di distribuzione siano separate, almeno mediante un software e in modo chiaro e verificabile, da ogni archivio, funzione amministrativa e di commercializzazione privati di un vettore.

Articolo 5
Visualizzazioni

1. Il venditore del sistema fornisce tramite il suo CRS una o più visualizzazioni primarie per ogni singola transazione e vi inserisce i dati forniti dai vettori aderenti in modo neutrale e completo, imparziale e non discriminatorio. I criteri da usare per la classificazione non sono basati su fattori direttamente o indirettamente attinenti all'identità del vettore e si applicano in modo non discriminatorio a tutti i vettori aderenti. La o le visualizzazioni primarie sono conformi alle norme figuranti nell'allegato I.
2. Per quanto riguarda le informazioni fornite da un CRS, l'abbonato utilizza una visualizzazione neutrale a norma del paragrafo 1 a meno che il consumatore non gli chieda di utilizzare una visualizzazione diversa.
3. I voli operati da vettori aerei soggetti a un divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005 devono essere chiaramente contraddistinti da un simbolo facilmente riconoscibile dall'abbonato.

4. Il presente articolo non si applica a un CRS utilizzato da un vettore aereo o da un operatore ferroviario o da un gruppo di vettori aerei o di operatori ferroviari, nel o nei loro uffici e nei loro punti di vendita chiaramente identificati come tali.

Articolo 6

Rapporti con gli abbonati

1. Il venditore del sistema non fissa nel contratto concluso con un abbonato condizioni inique e/o ingiustificate, come impedire all'abbonato di ottenere o di utilizzare un altro o altri sistemi, imporre l'accettazione di condizioni supplementari che non abbiano alcun nesso con l'abbonamento al suo CRS, o imporre l'obbligo di accettare offerte di attrezzatura tecnica o software.
2. Se l'abbonato è un'impresa autonoma con meno di 50 dipendenti e con un fatturato annuo e/o un bilancio patrimoniale annuo non superiore a 10 milioni di euro, può recedere dal contratto concluso con il venditore del sistema dando un preavviso di durata non superiore a tre mesi e con scadenza non anteriore alla fine del primo anno. In tal caso il venditore del sistema ha il diritto di recuperare soltanto le spese direttamente connesse con la risoluzione del contratto.

Articolo 7

Informazioni di marketing su nastro (Marketing Information Data Tapes, MIDT)

I dati relativi alla commercializzazione, alle prenotazioni e alle vendite possono essere messi a disposizione dai venditori di sistemi a condizione che:

- a) siano forniti con pari tempestività e su base non discriminatoria a tutti i vettori aderenti, compresi i vettori associati. I dati possono riguardare e, su richiesta, riguardano, tutti i vettori aderenti e/o gli abbonati;
- b) se i dati risultano dall'utilizzazione delle funzioni di distribuzione di un CRS da parte di un abbonato stabilito nella Comunità, essi non comprendono alcuna informazione, diretta o indiretta, sull'identità di tale abbonato a meno che l'abbonato e il venditore del sistema non convengano le condizioni per l'uso appropriato di tali dati.

Articolo 8

Trattamento equivalente nei paesi terzi

1. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione esamina se il trattamento accordato ai vettori aerei comunitari da un venditore di sistema operante in un paese terzo sia equivalente al trattamento accordato ai vettori aderenti di tale paese terzo riguardo a qualsiasi questione oggetto del presente regolamento.
2. Ove si constati che ciò non avviene, la Commissione può richiedere, previa consultazione degli Stati membri e delle parti interessate e senza pregiudizio degli accordi internazionali dei quali la Comunità o gli Stati membri sono parti, che tutti i venditori di sistemi operanti nella Comunità applichino ai vettori aerei del paese terzo in questione un trattamento equivalente a quello applicato nello stesso paese terzo ai vettori aerei comunitari.

Sezione 3

Norme di comportamento per i fornitori di servizi di trasporto

Articolo 9

dati forniti dai vettori aderenti

I vettori aderenti e gli intermediari che gestiscono i dati assicurano che i dati che essi presentano ad un CRS siano precisi e consentano al venditore del sistema di rispettare le disposizioni dell'allegato I.

Articolo 10

Norme specifiche per i vettori associati

1. Il vettore associato non può discriminare i CRS concorrenti, rifiutandosi di fornire loro, su richiesta e con pari tempestività, le stesse informazioni circa gli orari, le tariffe e la disponibilità di posti dei propri servizi di trasporto da lui fornite al proprio CRS o di distribuire per loro tramite i propri servizi di trasporto, oppure rifiutandosi di accettare o di confermare, con pari tempestività, prenotazioni fatte per loro tramite per uno qualsiasi dei suoi servizi di trasporto distribuiti tramite il proprio CRS. Il vettore associato ha l'obbligo di accettare e di confermare solo le prenotazioni conformi alle sue tariffe e condizioni.
2. Il vettore associato non è obbligato ad assumere alcun costo in tale contesto tranne che per la riproduzione delle informazioni da fornire e per le prenotazioni accettate. Il canone dovuto ad un CRS per una prenotazione accettata effettuata conformemente al paragrafo 1 è in linea con il canone applicato dallo stesso CRS nei confronti degli altri vettori aderenti per transazioni equivalenti.

3. Il vettore associato non subordina né direttamente né indirettamente l'uso di un determinato CRS da parte di un abbonato alla riscossione di una commissione o ad altro incentivo o disincentivo per la vendita dei suoi servizi di trasporto.

4. Il vettore associato non impone né direttamente né indirettamente ad un abbonato l'uso di un determinato CRS per la vendita o l'emissione di biglietti relativi a servizi di trasporto da esso stesso direttamente o indirettamente forniti.

Sezione 4
Protezione dei dati personali

Articolo 11

1. Il trattamento di dati personali nell'ambito delle attività di un CRS si effettua esclusivamente al fine di fare prenotazioni o emettere biglietti per servizi di trasporto. Per quanto riguarda il trattamento di tali dati raccolti mediante CRS, il venditore del sistema è considerato il responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d) della direttiva 95/46/CE.
2. Il trattamento di dati personali è effettuato soltanto quando è necessario all'esecuzione del contratto concluso con la persona interessata o all'esecuzione di misure precontrattuali su richiesta di tale persona.
3. Nel caso di categorie particolari di dati di cui all'articolo 8 della direttiva 95/46/CE, il trattamento di tali dati è effettuato soltanto se la persona interessata ha dato il proprio consenso esplicito a tale trattamento.
4. Le informazioni controllate dal venditore del sistema concernenti prenotazioni individuali identificabili sono archiviate off line entro 72 ore dal completamento dell'ultimo elemento della prenotazione individuale e distrutte entro 3 anni. L'accesso a tali dati è consentito solo per controversie sulla fatturazione.
5. I dati relativi alla commercializzazione, alle prenotazioni e alle vendite messi a disposizione da un CRS non comprendono informazioni dirette né indirette sull'identità delle persone fisiche o, se del caso, delle organizzazioni o società per conto delle quali esse agiscono.

6. Su richiesta, l'abbonato comunica al consumatore il nome e l'indirizzo del venditore del sistema, lo scopo del trattamento dei dati personali, la durata della conservazione degli stessi e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai dati delle quali può avvalersi la persona interessata.
7. La persona interessata ha il diritto di avere gratuitamente accesso ai dati che la riguardano indipendentemente dal fatto che i dati siano conservati dal venditore del sistema o dall'abbonato.
8. I diritti riconosciuti nel presente articolo sono complementari e si aggiungono ai diritti della persona interessata stabiliti dalla direttiva 95/46/CE e dalle disposizioni nazionali adottate conformemente a detta direttiva.
9. Le disposizioni del presente regolamento precisano e integrano la direttiva 95/46/CE ai fini di cui al paragrafo 1. Salvo altrimenti disposto si applicano le definizioni figuranti in detta direttiva.

Sezione 5
Infrazioni e sanzioni

Articolo 12

Infrazioni

Se la Commissione constata, su denuncia o d'ufficio, un'infrazione al presente regolamento, essa può, mediante decisione, richiedere che le imprese o associazioni di imprese interessate pongano fine all'infrazione constatata.

Articolo 13

Poteri di indagine

Per l'assolvimento dei compiti ad essa conferiti dal presente regolamento, la Commissione può, mediante semplice domanda o mediante decisione, richiedere alle imprese o associazioni di imprese di fornire tutte le informazioni necessarie, compresi audit specifici, in particolare sulle questioni previste negli articoli 4, 7 e 11 del presente regolamento.

Articolo 14

Ammende

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende non superiori al 10% del fatturato totale dell'esercizio sociale precedente, qualora esse, intenzionalmente o per negligenza, commettano infrazioni al presente regolamento.

2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende non superiori all'1% del fatturato totale dell'esercizio sociale precedente, qualora esse, intenzionalmente o per negligenza, forniscano informazioni inesatte o incomplete o non forniscano informazioni entro il termine prescritto in risposta a una richiesta effettuata mediante una decisione adottata ai sensi dell'articolo 13.

3. Nel determinare l'importo dell'ammenda si tiene conto sia della gravità che della durata dell'infrazione.
4. Le ammende non sono di carattere penale.
5. La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione ha inflitto un'ammenda. Essa può annullare, ridurre o maggiorare l'ammenda.

Articolo 15

Procedure

1. Prima di adottare decisioni a norma degli articoli 12 e 14, la Commissione trasmette alle imprese o associazioni di imprese interessate una comunicazione degli addebiti e dà loro la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e, qualora lo chiedano, di essere sentite.
2. La Commissione non divulga le informazioni coperte per loro natura da segreto professionale da essa ottenute in virtù del presente regolamento.
Chiunque fornisca informazioni alla Commissione nel quadro del presente regolamento indica chiaramente gli elementi che considera riservati, specificandone i motivi, e presenta separatamente una versione non riservata entro la data fissata dalla Commissione.
3. Quando la Commissione ritiene che, sulla base delle informazioni in suo possesso, non sussistano motivi sufficienti per agire a seguito di una denuncia, comunica al denunciante le proprie ragioni e stabilisce un termine entro il quale quest'ultimo può presentare osservazioni per iscritto.

Se il denunciante presenta osservazioni scritte entro il termine fissato dalla Commissione e tali osservazioni non inducono ad una diversa valutazione del caso, la Commissione respinge la denuncia mediante decisione. Se il denunciante non presenta osservazioni entro il termine fissato dalla Commissione, la denuncia si considera ritirata.

Quando la Commissione trasmette una comunicazione degli addebiti, fornisce al denunciante una copia della versione non riservata e fissa un termine entro il quale il denunciante può presentare osservazioni scritte.

4. Su richiesta, la Commissione concede l'accesso al fascicolo alle parti cui ha indirizzato una comunicazione degli addebiti e al denunciante. L'accesso è concesso dopo l'invio della comunicazione degli addebiti. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende ai segreti d'ufficio, ad altre informazioni riservate né ai documenti interni della Commissione.
5. La Commissione può sentire, qualora lo ritenga necessario, altre persone fisiche o giuridiche.

Sezione 6

Disposizioni finali

Articolo 16

Abrogazione

1. Il regolamento (CEE) n. 2299/89 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 17

Riesame

1. La Commissione controlla periodicamente l'applicazione del presente regolamento, se necessario con l'auspicio degli audit specifici di cui all'articolo 13. Essa esamina in particolare se il regolamento assicuri effettivamente la non discriminazione e la concorrenza leale nel mercato dei servizi CRS.
2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione elabora una relazione sull'applicazione del regolamento nella quale viene valutata la necessità di mantenere, modificare o abrogare lo stesso.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore [*alla data della prossima stagione aeronautica*].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

Norme applicabili alla visualizzazione primaria

1. Le opzioni di viaggio nella visualizzazione primaria figurano, a scelta dell'abbonato, in un ordine basato sulle tariffe oppure:
 - i) sulle opzioni di viaggio senza scalo ordinate secondo l'orario di partenza;
 - ii) su tutte le altre opzioni di viaggio ordinate secondo la durata del viaggio.
2. Se le tariffe figurano nella visualizzazione primaria e/o se viene scelto un ordine basato sulle tariffe, queste ultime devono comprendere tutte le tasse applicabili e le spese, sovrattasse e canoni inevitabili e prevedibili.
3. Se le opzioni di viaggio figurano in base al paragrafo 1, punti i) e ii), e se nel CRS sono proposti servizi ferroviari diretti che non comportano cambi di treno, nella prima schermata della visualizzazione primaria deve figurare almeno il miglior servizio ferroviario diretto.
4. In sede di messa a punto e selezione dei servizi di trasporto per una determinata coppia di città da inserire nella visualizzazione primaria non è operata alcuna discriminazione sulla base degli aeroporti o delle stazioni ferroviarie della stessa città.
5. I voli diversi dai servizi aerei di linea devono essere chiaramente identificati. Il consumatore ha il diritto di avere, su richiesta, una visualizzazione primaria limitata unicamente ai servizi aerei di linea o a quelli non di linea.
6. I voli che prevedono scali intermedi devono essere chiaramente identificati.

7. Se i voli sono operati da un vettore diverso da quello contraddistinto dal codice di designazione del vettore, il vettore che opera di fatto il volo deve essere chiaramente identificato come noto al momento della prenotazione.
8. Le informazioni sui servizi integrati non devono figurare nella visualizzazione primaria.
9. Fatto salvo il punto 10, nessuna opzione di viaggio può figurare più di una volta in una qualsiasi visualizzazione primaria.
10. Quando vettori aerei operano nel quadro di accordi di code sharing, ciascun vettore interessato - due al massimo - è autorizzato a figurare separatamente nella visualizzazione usando il proprio codice di designazione del vettore. Se i vettori interessati sono più di due, la designazione dei due vettori spetta al vettore che opera di fatto il volo.

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

| Regolamento n. 2299/89 | Presente regolamento |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Articolo 1 | Articolo 1 |
| Articolo 2 | Articolo 2 |
| Articolo 3, paragrafi 1 e 2 | - |
| Articolo 3, paragrafo 3 | Articolo 3, paragrafo 1 |
| Articolo 3, paragrafo 4 | Articolo 4, paragrafo 1 |
| Articolo 3 bis | Articolo 10, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 4, paragrafo 1 | Articolo 9 |
| Articolo 4, paragrafo 2 | - |
| Articolo 4, paragrafo 3 | Articolo 3, paragrafo 2 |
| Articolo 4 bis, paragrafi 1 e 2 | Articolo 4, paragrafo 1 |
| Articolo 4 bis, paragrafo 3 | Articolo 4, paragrafo 2 |
| Articolo 4 bis, paragrafo 4 | - |
| Articolo 5 | Articolo 5 |
| Articolo 6 | Articoli 7 e 11 |
| Articolo 7 | Articolo 8 |
| Articolo 8 | Articolo 10, paragrafi 3 e 4 |
| Articolo 9 | Articolo 6 |
| Articolo 9 bis | Articoli 5, paragrafo 2, e 11 |
| Articolo 10 | - |
| Articolo 11 | Articolo 12 |
| Articolo 12 | Articolo 13 |
| Articolo 13 | Articolo 13 |
| Articolo 14 | Articolo 15, paragrafo 2 |
| Articolo 15 | Articolo 13 |
| Articolo 16 | Articolo 14 |
| Articolo 17 | - |
| Articolo 18 | - |

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Articolo 19 | Articolo 15, paragrafi 1 e 5 |
| Articolo 20 | - |
| Articolo 21 | - |
| Articolo 21 bis | - |
| Articolo 21 ter | - |
| Articolo 22 | Articolo 11 |
| Articolo 23 | Articolo 17 |
| Allegato I | Allegato I |
